



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2015
C(2015) 3528 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.5.2015

**che approva il programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale**

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.5.2015

**che approva il programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale**

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione un programma di sviluppo rurale al fine di beneficiare di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Provincia Autonoma di Bolzano in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (2) Il programma di sviluppo rurale è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² e conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del suddetto regolamento nonché in cooperazione con la Commissione. Il programma di sviluppo rurale è stato elaborato attenendosi alla presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.
- (3) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma di sviluppo rurale e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo il 25 novembre 2014. L'Italia ha fornito alla

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e ha presentato un programma di sviluppo rurale riveduto il 26 marzo 2015 e il 24 aprile 2015.

- (4) La Commissione ha concluso che il programma di sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (PAC), della politica di coesione e della politica comune della pesca ed è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con i contenuti dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvati con decisione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (5) Il programma di sviluppo rurale contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dall'Italia in merito all'applicabilità di condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità ex ante applicabili relative al programma di sviluppo rurale. Dal momento che più condizionalità ex ante applicabili non sono soddisfatte alla data di presentazione del programma di sviluppo rurale, la Commissione ha valutato la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite sulle azioni da intraprendere e sul calendario per la loro attuazione, nonché gli organismi responsabili dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. È pertanto opportuno precisare gli elementi che consentono gli impegni di bilancio dell'Unione rispetto a questo programma di sviluppo rurale.
- (8) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno fissare il contributo massimo del FEASR. A norma dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, il programma approvato fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR che comprende l'assistenza tecnica.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato che non sono ancora approvati ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, inviato alla Commissione nella sua versione definitiva il 24 aprile 2015.

Articolo 2

- (1) Il contributo massimo del FEASR è fissato a 157 994 000,00 EUR. La ripartizione annua del contributo totale dell'Unione e i tassi di partecipazione per ogni misura e

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato.

- (2) Gli obiettivi quantificati legati ad ogni aspetto specifico programmato sono stabiliti nella parte II dell'allegato.

Articolo 3

Sono ammissibili le spese effettivamente pagate dall'organismo pagatore per il programma tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26.5.2015

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

